COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL MONTE DI PORTOFINO, AVENTE SEDE IN GENOVA

Art. 10

Alle spese occorrenti per l'Ente autonomo del Monte di Portofino, sara' provveduto:

a) con contributi fissi della Provincia, dei Comuni facenti parte della Commissione amministrativa, del Consiglio provinciale della economia e di altri eventuali Enti nella somma complessiva minima annua di L. 100.000;

b) con gli introiti dei permessi e delle concessioni che siano rilasciati dall'Ente;

c) coi proventi dei diritti di entrata, di rifugio e simili;

d) con ogni altro contributo dato, a qualsiasi titolo, da enti, associazioni o privati.

Versione in vigore dal 2 agosto 1935, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova
Estremi	Legge 20 giugno 1935, n. 1251
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-autonomo-del-monte-di-portofino-avente-sede-in/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it